



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

RELAZIONE TECNICA

Responsabile del settore
Lavori Pubblici, Manutenzione E Patrimonio
Arch. Michele Saglione
R.U.P.
Geom. Giuseppe Dipace

Tecnico incaricato
Geom. Luigi Dibari

INDICE

1. Premessa
2. Introduzione
3. Riferimenti normativi
4. Obiettivi
5. Struttura del P.E.B.A. e fasi
6. Determinazione della priorità degli interventi

1. Premessa

Il sottoscritto geom. Luigi Dibari, con studio professionale in Barletta alla via Romania, 46, iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia BAT al n. 536, in data 11.02.2021 ha ricevuto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio l'incarico professionale per la redazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche P.E.B.A. (CIG ZB7307651A), giusta determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio n. 178 dell'11/02/2021.

A seguito dell'incarico ricevuto, il sottoscritto professionista, si è interfacciato con l'ufficio in epigrafe, con l'Assessore alle Manutenzioni Urbane e con il responsabile dell'Associazione Binario 10, al fine di recuperare informazioni e documentazione utile per redigere la presente relazione tecnica unitamente agli allegati grafici.

Il P.E.B.A. riguarderà, così come da accordi con l'ufficio Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, cinque assi stradali e gli edifici scolastici di proprietà comunale.

2. Introduzione

Il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) è lo strumento che il legislatore ha elaborato al fine di monitorare, progettare e pianificare gli interventi opportuni, che permettano il raggiungimento di un grado ottimale di fruibilità degli spazi urbani e degli edifici pubblici o ad uso pubblico da parte degli utenti con disabilità.

I termini di "barriere architettoniche" sono presenti per la prima volta nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 gennaio 1967 n. 425 mentre il concetto di P.E.B.A. viene introdotto per la prima volta con la legge n. 41 del 28 febbraio del 1986. Il tema delle barriere architettoniche fin dal 1967 fa ancora molto discutere e ad oggi la situazione presente in numerose città italiane è ancora piuttosto critica. Le barriere architettoniche sono lì a ricordarci di quali profonde trasformazioni servano ancora alle nostre città per essere davvero inclusive. Spesso si pensa che gli ostacoli esistenti nell'ambito edilizio ed urbano, siano ostacoli insormontabili solo da persone diversamente abili. In realtà non si deve fare solo riferimento a questi ultimi che hanno sicuramente problematiche evidenti di deambulazione oppure riferirsi a persone che hanno problematiche riguardanti la vista (che

sia carente o totalmente assente) ma bisogna estendere la questione anche a persone che si trovano in altre condizione di svantaggio. In tale condizione si possono includere le persone anziane, individui convalescenti, le donne in stato di gravidanza, come pure passeggini e carrozzine per neonati. Quindi il concetto di barriera architettonica è da considerarsi molto più ampio di quanto possa apparire e per tanto non tocca solo una categoria di persone con disabilità, ma coinvolge una fetta più ampia della società. Purtroppo le limitazioni dovute alla questione delle barriere architettoniche, negano la possibilità di godere appieno dei diritti fondamentali per una larga parte dei cittadini, negando a questi ultimi le possibilità che sono garantite alle persone normodotate. L'accessibilità ambientale aumenta decisamente la qualità della vita della società. Tale caratteristica consente ad un insieme più ampio di persone una più facile inclusione alla vita collettiva, rendendole maggiormente partecipi sia alla vita che alla sua crescita sociale. Rendere accessibili i luoghi, non solo aumenta la libertà delle persone ma può avere anche delle ricadute positive dal punto di vista economico. Infatti essendo la nostra città a forte vocazione turistica, consentire la possibilità di "spostarsi facilmente" senza barriere o ostacoli, è sicuramente un fattore che contribuisce alla promozione del territorio e pertanto è facile intuire che si possono trarre solo benefici. Pertanto ogni tipo di intervento che elimini o superi gli "ostacoli" esistenti, soddisfa certamente il principio di accessibilità consentendo la coesione sociale ed inoltre permette di ottemperare ai parametri dettati dalla normativa vigente.

3. Riferimenti normativi

Il quadro normativo in tema di barriere architettoniche, si presenta articolato in diversi provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo che attraverso una attenta revisione possono essere oggetto di esame e aggiornamento. Di seguito vengono riportati i riferimenti normativi nazionali e della regione Puglia.

- Riferimenti in ambito nazionale

- *Costituzione della Repubblica art. 3*

L'articolo 3 della Costituzione recita:” Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della

Repubblica compito **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” Perciò già dalla stesura della Costituzione nel 1947 vi erano i principi dell'uguaglianza e dell'inclusione che sono in stretta relazione con le caratteristiche di fruibilità degli ambienti costruiti. Quindi la presenza delle barriere architettoniche rappresenta un ostacolo che limita la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini in particolar modo a coloro che hanno difficoltà nella mobilità oppure nella percezione di tipo visivo o uditivo.

– *Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 29 gennaio 1967 n. 425*

In questo documento viene trattato per la prima volta il tema delle barriere architettoniche. In particolare l'art. 6 riporta “l'attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle cosiddette barriere architettoniche”. Inoltre sempre in questo articolo, si tiene conto del fatto che nelle progettazioni si debba evitare che i percorsi debbano essere privi di ostacoli ed in alternativa tali percorsi siano fatti in modo tale da facilitare il movimento a persone con difficoltà nei movimenti.

– *Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 19 giugno 1968 n. 4809*

Questa Circolare è di notevole importanza perché è la prima fonte emanata per assicurare il pieno utilizzo delle strutture edilizie a carattere collettivo ed in particolar modo nel settore dell'edilizia sociale. Il provvedimento detta le indicazioni di carattere qualitativo e dimensionale degli spazi ed il suo obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica.

– *Legge 30 marzo 1971 n. 118*

La Legge del 30 marzo 1971 n. 118 stabilisce l'obbligo dell'eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici pubblici ed aperti al pubblico. In particolare l'art. 27 predispone soluzioni che favoriscano le relazioni sociali a persone con disabilità ponendo l'attenzione su aspetti che non siano discriminanti.

– *Legge 28 febbraio 1986 n. 41*

La Legge del 28 febbraio 1986 n. 41 introduce per la prima volta il concetto di piano di abbattimento delle barriere architettoniche (art. 32) e obbliga gli enti pubblici a dotarsi di tale piano. Inoltre viene stabilito che ci sia il divieto di erogare fondi pubblici per le progettazioni non conformi al superamento delle barriere architettoniche.

– *Legge 9 gennaio 1989 n. 13*

La Legge del 9 gennaio 1989 n. 13 ha come campo di applicazione le nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni. Rispetto alle precedenti disposizioni, vengono introdotti i concetti di **accessibilità, visitabilità e adattabilità** che saranno definiti nel decreto attuativo D.M. 236/1989.

– *Circolare Ministeriale LL.PP. 22 giugno 1989 n. 1669*

La Circolare Ministeriale LL.PP. 22 giugno 1989 n. 1669 precisa i contenuti della Legge 13/1989 e definisce l'ambito di applicazione riferito alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, ed indica la procedura per la concessione dei contributi.

– *Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236*

Il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 definisce i concetti di accessibilità, visitabilità e adattabilità, già introdotti nella Legge 9 gennaio 1989 n. 13. Questi tre concetti sono gli elementi fondamentali della progettazione senza barriere architettoniche. Per **accessibilità** si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Per **visibilità** si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. Per **adattabilità** si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Le barriere architettoniche vengono quindi ridefinite e riferite non solo ad ostacoli fisici ma vengono estese anche ad ostacoli sensoriali, ad elementi che ostacolano il comfort ambientale, la sicurezza, l'orientamento e la riconoscibilità dei

luoghi. In questo decreto viene anche introdotto anche il concetto di “visitabilità condizionata” per i luoghi aperti al pubblico e per i quali esiste la possibilità di fruizione degli stessi mediante un servizio di assistenza dedicato a persone con disabilità.

– *Legge 5 febbraio 1992 n. 104*

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 attraverso l'introduzione di importanti disposizioni, rafforza ed amplia il campo di applicazione della normativa in tema di barriere architettoniche relativamente agli edifici pubblici e privati aperti al pubblico ed estende anche il campo di applicazione dei P.E.B.A.. Le disposizioni previste dalla legge, devono essere applicate non solo per le nuove costruzioni o ristrutturazioni ma per qualsiasi tipologia di opera edilizia che sia manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro. Quindi l'obiettivo della legge è di favorire il graduale adeguamento degli edifici aumentando l'accessibilità ai luoghi anche mediante la realizzazione di semplici interventi di manutenzione.

– *D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503*

Il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 è un provvedimento di notevole importanza sotto molti aspetti. Viene introdotto il concetto di prestazionalità per l'applicazione dei criteri di accessibilità. Inoltre viene anche esteso il campo di applicazione agli spazi urbani e viene effettuato l'accorpamento delle tecniche progettuali dell'edilizia pubblica con quelle dell'edilizia privata. Il testo del decreto inoltre introduce il concetto di accessibilità condizionata. Il fine dell'accessibilità condizionata è quello di apportare accorgimenti che servono a migliorare la fruibilità degli edifici e spazi pubblici e così come precisa l'art. 1 "è un sistema di chiamata per chiamare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati".

– *D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380*

Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non introduce nuovi criteri ma raggruppa le disposizioni normative in tema di superamento di barriere architettoniche e di progettazione accessibile chiarendo sia il quadro di insieme sia semplificando l'interpretazione degli elementi di natura tecnica e progettuale. Le disposizioni anzidette le troviamo al capo III intitolato "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche

negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico". Il capo III a sua volta è diviso in due sezioni, la prima intitolata "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la seconda intitolata "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico".

– *D.M. Beni Culturali 114/2008*

Il D.M. Beni Culturali 114/2008 ha come finalità il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale rendendo gli ambienti accessibili ad ogni categoria di persone al di là che esse presentino o meno una condizione di disabilità. Nel testo del decreto viene introdotto per la prima volta il concetto di Progettazione Universale (Universal Design).

– *Legge 3 marzo 2009 n. 18*

La Legge 3 marzo 2009 n. 18 è un atto di importanza rilevante perché viene ratificata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York nel 2006. Notevole importanza assume il concetto di accessibilità e della sua attuazione ed inoltre si pone particolare attenzione Progettazione Universale (Universal Design). All'accessibilità viene dedicato per intero l'art. 9 e lo stesso concetto ritrova in altri passaggi di diversi articoli. Per quanto concerne la Progettazione Universale (Universal Design), si fa riferimento all'art. 2 dove vi è la definizione ed all'art. 4 dove vi sono gli obblighi generali che Stati aderenti devono perseguire.

– *Altri riferimenti (luoghi di lavoro)*

Il D. Leg.vo n. 81 del 9 aprile 2008 che tratta la sicurezza dei luoghi di lavoro stabilisce all'art. 63 comma 2 e 3, stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto se ci sono dei lavoratori disabili. In particolare l'obbligo vale per le porte, le vie di circolazione, le postazioni di lavoro dei disabili, gli ascensori ed i bagni. Il D.L. 28 giugno 2013 n. 76 introdotto l'obbligo per tutti i lavoratori sia pubblici che privati di adottare gli accomodamenti ragionevoli così come previsto dall'art. 2 della Convenzione ONU. Un accomodamento ragionevole è quello che indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ce ne sia necessità e in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali.

▪ Riferimenti in ambito regionale

– *L.R. 21 maggio 1980 n. 56 (Tutela ed uso del territorio)*

La L.R. 21 maggio 1980 n. 56 art. 51 comma o) indica che “i comuni, in sede di formazione dei nuovi regolamenti edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere architettoniche, in applicazione della legislazione vigente”.

– *L.R. 11 febbraio 1999 n. 11 (Disciplina delle strutture delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)*

La L.R. 11 febbraio 1999 n. 11 all’art. 32 si intitola Superamento delle barriere architettoniche ed indica “Al fine di consentire l’utilizzazione degli impianti alle, persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell’ambito di complessi ricettivi all’aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente”. L’articolo 39 della legge al punto 5 indica “In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella “F” allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria”.

– *L.R. 1 aprile 2003 n. 6 (Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi)*

Lo scopo di questa legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie.

– *L.R. 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)*

La L.R. 30 luglio n. 14 all’art. 4 del punto 5 è indicato che “Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro per i lavori pubblici (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e

dell'eliminazione delle barriere architettoniche). All'art. 5 punto 3 lett. b) è indicato "... gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard devono essere vincolati all'acquisizione, da parte del comune.... all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"

– *L.R. 10 dicembre 2012 n. 39 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà)*

La legge contiene disposizioni per il miglioramento della fruibilità e del comfort ambientale degli edifici nei quali è presente un portatore di handicap grave e prevede interventi di adeguamento degli edifici con gli obiettivi di consentire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità dell'organismo edilizio, rimuovendo le barriere architettoniche, integrando la residenza con attività necessarie per il recupero funzionale del portatore di handicap, e favorire il contenimento dei consumi energetici. Le norme della legge prevedono le modalità di intervento e prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle norme edilizie comunali.

– *L.R. 30 dicembre 2016 n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia)*

La L.R. 30 dicembre 2016 n. 40 all'art. 63 prevede "contributi straordinari ai comuni per l'abbattimento delle barriere architettoniche insistenti presso i centri operativi comunali di protezione civile".

4. Obiettivi

Lo scopo del P.E.B.A. è quello di garantire alle persone con disabilità, un notevole grado di accessibilità e di fruibilità degli edifici pubblici, come pure di quelli privati ad interesse pubblico e degli spazi urbani dell'ambiente in cui vivono. Quindi il P.E.B.A. una volta redatto sarà lo strumento di consultazione per permettere il raggiungimento degli obiettivi proposti, oltre a poter essere aggiornabile e/o integrabile nel tempo. A tal proposito è opportuno fare riferimento al progetto "SuperArè" dell'associazione Binario10, che si prefigge come obiettivo primario quello di migliorare le condizioni di benessere della comunità territoriale, e intende promuovere un modello di comunità sensibile al tema dell'accessibilità e dell'accoglienza con particolare riguardo alla fragilità e alla disabilità.

Inoltre il progetto prevede la conoscenza del territorio attraverso la mappatura ed il rilievo delle criticità presenti. I dati rilevati vengono inseriti in un prototipo di mappa digitale della città, sono georeferenziati tramite coordinate geografiche e riguardano l'individuazione della barriera architettonica e la foto abbinata. Quindi il progetto anzidetto, una volta portato a termine, sarà potrà essere parte integrante del presente documento.

5. Struttura del P.E.B.A. e fasi

La struttura del P.E.B.A. comprende due ambiti differenti, l'ambito edilizio e l'ambito urbano.

Nell'ambito edilizio sono stati individuati tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale, mentre nell'ambito urbano oggetto di indagine sono state individuate solo alcune vie della città. L'individuazione degli edifici scolastici e di alcune strade della città sono riportate su apposite tavole grafiche (vedi. tav. 1 e tav. 2).

La redazione del P.E.B.A. si articola in tre fasi.

– Fase 1

La prima fase consiste nel censimento degli edifici scolastici di proprietà dell'ente comunale e delle strade, con la compilazione di schede riportanti dati inerenti le criticità presenti in ambito di barriere architettoniche. Nella scheda tipo riferita agli edifici, vengono riportati i dati, come ad esempio servizi igienici, parcheggi ecc., necessari per verificare l'accessibilità e fruibilità degli edifici. Per quanto riguarda la scheda tipo riferita all'urbano, vengono riportati i dati inerenti l'accessibilità dello spazio urbano e prendono in esame percorsi, ostacoli e parcheggi. Un aspetto importante della prima fase è quello della partecipazione estesa a cittadini. Quest'ultima è stata eseguita a cura dell'associazione "Binario 10" che ha effettuato diversi incontri sia con la cittadinanza che con gli enti privati, associazioni di categoria ed enti ecclesiastici. Durante gli incontri è stato distribuito un questionario riguardante la tematica delle barriere architettoniche, tale questionario si allega al presente documento.

– Fase 2 progettazione accessibile

La fase di progettazione viene attuata a valle delle compilazione delle schede di rilievo con l'effettuazione di una valutazione delle criticità riscontrate durante la fase di rilievo

per l'eliminazione della barriera sulla base del relativo riferimento normativo del componente oggetto di esame, in coordinamento con gli strumenti urbanistici vigenti. Il risultato viene schematizzato in apposite tabelle e riportato nelle planimetrie allegate. Ad ogni intervento viene associata la stima dei costi necessarie per l'eliminazione della barriera architettonica.

– Fase 3 programmazione degli interventi

Con l'individuazione degli interventi, il P.E.B.A. consente la programmazione economica ed organizzativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche. In questa fase si programmano le attività da compiere e le tempistiche che servono per attuare gli interventi.

6. Determinazione della priorità degli interventi

Dalle indagini effettuate e a seguito delle valutazioni economiche conseguenti sono state individuate delle priorità riguardanti i plessi scolastici, infatti sono state considerate delle criticità importanti che hanno determinato una classifica di intervento prioritario. Le criticità importanti prese in considerazione sono l'assenza di ascensori, la non conformità o assenza di servizi igienici adeguati, l'assenza di parcheggi conformi alla normativa vigente. Per l'ambito urbano le criticità importanti prese in considerazione è l'assenza di rampe e assenza del percorso tattile. (Vedi allegato - quadro prioritario di intervento in ambito edilizio ed in ambito urbano).

Barletta 31 luglio 2021

Geom. Luigi Dibari

